

Documento di Valutazione dei Rischi

(D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81 e s.m.i.)

Appalto:

TAR Bari



Legale Rappresentante: Dott. Rocco Florio

R.S.P.P.: Ing. Michele Paparella

M.C. : Dott.ssa Ilaria Sabina Tatò

R.L.S. : Sig. Pischedda Fabio

Rev.	Descrizione	Data
0	Elaborazione	01/08/2024

INDICE:

1.	ASPETTI NORMATIVI	3
2.	IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	23
3.	DATI DELLA AZIENDA.....	27
4.	CRITERI E PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	31
5.	VALUTAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI	37
6.	RISCHI SPECIFICI	54
6.2	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	55
6.3	STRESS DA LAVORO CORRELATO	56
7.	CONTRATTI D’APPALTO E CONTRATTI D’OPERA.....	57
8.	SOGGETTI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI	57
8.1	NEOASSUNTI.....	57
8.2	LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	57
8.3	LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA.....	57
8.4	ERGONOMIA	59
8.5	AGENTI FISICI.....	60
8.6	AGENTI BIOLOGICI.....	61
8.7	AGENTI CHIMICI	61
8.8	ALTRI LAVORI VIETATI	61
8.9	DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ E NAZIONALITÀ	62
9.	SORVEGLIANZA SANITARIA.....	62
9.1	VISITA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	63
10.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	63
11.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE.....	65
11.1	METODI E ARGOMENTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	65
11.2	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	66
12.	GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	69
12.1	PRIMO SOCCORSO	71
12.2	ANTINCENDIO	72
12.3	EVACUAZIONE	72
13.	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL DVR	73
14.	ALLEGATI	73
15.	CONCLUSIONI.....	74

Revisioni documento

Revisione	Descrizione	data
0	Elaborazione DVR	01/08/2024

1. ASPETTI NORMATIVI

1.1 PREMESSA

Il diritto alla salute, all'igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei diritti fondamentali del lavoratore, difatti sia nella Costituzione che nel Codice Civile e Penale, troviamo numerose norme in materia.

Con gli anni si è però sentito il bisogno di avere delle norme che si occupassero nello specifico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, arrivando così all'emanazione del DPR 547/55 ed al DPR 303/56, i quali pongono le basi alle vigenti normative nella materia trattata.

Un'altra forte scossa, alla legislazione che si occupa della sicurezza sul lavoro, viene data negli anni novanta con l'emanazione del D.Lgs. 626/94 ed il D.Lgs. 494/96, entrambi attuazioni di direttive CEE riguardanti, il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per la 626, ed alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili per la 494. Tali decreti, nel corso degli anni, sono stati oggetto di continue modifiche ed integrazioni facendo nascere l'esigenze di avere un'unica legge atta a formulare un riordino, un coordinamento ed una semplificazione delle precedenti.

Si arriva così all'approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri, del **D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”**, successivamente integrato e modificato dal **D. Lgs. 106/2009**, il quale tenta di riordinare e snellire la legislazione italiana in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo molti dei vecchi decreti con un unico testo.

1.2 DEFINIZIONI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , Articolo 2

Si ritiene opportuno dare le definizioni di alcuni termini che di sovente saranno ripetuti nel documento in esame:

Lavoratore

Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Ad essi si applicano le norme ed i criteri aziendali di prevenzione e di protezione; partecipano, in quanto coinvolti, ai processi valutativi ed agli interventi di prevenzione e protezione; eleggono o nominano propri rappresentanti per la sicurezza.

Datore di Lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative atto a organizzare un servizio di prevenzione e protezione. Nel caso il datore di lavoro non ricopra tale ruolo può nominare il personale interno o avvalersi di un esperto esterno.

Medico Competente – MC

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui l'art. 38, che collabora, con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla elaborazione della valutazione dei rischi. Inoltre attua la sorveglianza sanitaria come prevista previsto dall'art. 41.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS

Persona eletta o designata dai lavoratori, per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Esso collabora con il servizio di prevenzione e protezione per l'ottimizzazione dei criteri di intervento preventivo e protettivo.

Lavoratori designati

Per le attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, emergenza; attuano le specifiche azioni di prevenzione e protezione messe a punto dall'Azienda per gli interventi di gestione dell'emergenza.

Luoghi di lavoro

Luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

Vie di emergenza

Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Uscite di emergenza

Passaggio che immette in un luogo sicuro.

Luogo sicuro

Luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

Attrezzature di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Uso di un'attrezzatura di lavoro

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.

Dispositivo di protezione individuale (D.P.I)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento accessorio destinato a tale scopo.

1.3 MISURE GENERALI DI TUTELA

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 15

La finalità che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si propone, è quella del miglioramento nel tempo, della salute e sicurezza dei lavoratori. Questo obiettivo, si intende conseguirlo con l'utilizzo delle seguenti misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, così come descritte dal decreto:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

“Occorre ricordare che le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dei quali si è tenuto conto nella procedura di valutazione ai fini dell'elaborazione del presente documento.

Anno	Giorno / Mese	Doc.	N°.	Epigrafe
1930	19 ottobre	R.d.	1398	Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.
1942	16 marzo	R.d.	262	Approvazione del testo del Codice Civile.
1947	22 dicembre	Costituzione		Approvata dall'Assemblea costituente, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947.
1956	19 marzo	D.P.R.	303	Norme generali per l'igiene del lavoro. Abrogata dal D.Lgs. 81/08 escluso l'art. 64
	20 marzo	D.P.R.	320	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in sotterraneo.
1967	17 ottobre	L.	977	Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
1970	20 maggio	L.	300	Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
1973	18 dicembre	L.	877	Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
1977	9 dicembre	L.	903	Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
1978	23 dicembre	L.	833	Istituzione del servizio sanitario nazionale.
1982	16 febbraio	D.M. (Interni)		Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
	29 luglio	DPR.	577	Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio.
	10 settembre	D.P.R.	962	Attuazione della direttiva [CEE]n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
1984	7 dicembre	L.	818	Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982. n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1990	9 ottobre	D. P. R.	309	Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
	5 novembre	L.	320	Norme concernenti le mole abrasive.
1992	25 gennaio	D.Lgs.	77	Attuazione della direttiva 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
1993	3 marzo	D.Lgs.	91	Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati.

	3 marzo	D.Lgs.	92	Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente remissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
	11 agosto	D.Lgs.	374	Attuazione dell'art 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.
1994	11 febbraio	L.	109	Legge quadro in materia di lavori pubblici.
1995	17 marzo	D.Lgs.	230	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
1996	25 novembre	D.Lgs.	624	Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
	25 novembre	D.Lgs.	645	Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
1997	16 gennaio	D.M. (Lavoro)		Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.
	17 gennaio	D.M. (Sanità)	58	Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
	3 febbraio	D.Lgs.	52	Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
		D.Lgs.	155	Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari
		D.Lgs.	156	Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
1998	12 gennaio	D.P.R.	37	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
	10 marzo	D.M. (Interni)		Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
	16 luglio	D.Lgs.	285	Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
1999	10 settembre	D.M. (Ambiente)	381	Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
	19 maggio	D.M.(Lavoro)		Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.
	31 maggio	D.M. (Lavoro)		Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

	27 luglio	D.Lgs.	271	Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, a 485.
	27 luglio	D.Lgs.	272	Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
	17 agosto	D.Lgs.	296	Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.
	26 novembre	D.Lgs.	532	Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
2000	21 dicembre	DPR	554	Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
	23 febbraio	D.Lgs.	38	Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
	19 aprile	D.M. (Lavori pubblici)	145	Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
	26 maggio	D.Lgs.	187	Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.
	2 ottobre	D.M. (Lavoro)		Linee guida d'uso dei videoterminali
2001	22 febbraio	L.	36	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
	26 marzo	D.Lgs.	151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
	30 marzo	L.	125	Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
2002	2 febbraio	D.Lgs.	25	Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
2003	14 marzo	D.Lgs.	65	Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi,
	3 luglio	DPR.	222	Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione

				dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
	8 luglio	D.P.C.M.		Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
	8 luglio	D.P.C.M.		Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
	15 luglio	D.M. (Salute)	388	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
	31 ottobre	L.	306	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003-Suppl. Ordinario n.173) ART. 8. (Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
2004	9 gennaio	DPR.	340	Tutele della salute dei non fumatori.
	26 febbraio	Decreto		Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.
	5 marzo	D.M.		Valori minimi di esposizione a sostanze chimiche.
	18 maggio	D.M.		Disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
	10 giugno	D.Lgs.	152	Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
	3 novembre	Decreto		Ministero dell' Interno. Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
2005	21 marzo	Decreto		Ministero delle Attività Produttive. Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
	6 giugno	Decreto		Ministero dell'Interno. Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

	Circolare - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI	29	Piattaforme di lavoro elevabili; Traslazione con operatore a bordo delle piattaforme sviluppate.
2006	16 gennaio	Decreto M.	Sicurezza ascensori e montacarichi
	25 gennaio	L.	29 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
	27 gennaio	Ministero dell'interno	Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.
	22 febbraio	Ministero dell'interno	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
	16 marzo	Accordo Stato Regioni	Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la <u>sicurezza</u> , l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).
	10 aprile	D.Lgs.	195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
	25 luglio	D.Lgs.	257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
	26 luglio	Circolare Ministeriale	4 Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture. <u>Sicurezza</u> nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
	11 agosto	L.	1475 Approvato dalla Camera il disegno di legge di conversione del Decreto Bersani che contiene all'art. 36 bis il pacchetto sicurezza sul lavoro proposto dal Ministro del Lavoro per contrastare il lavoro nero e favorire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
	24 luglio	Decreto	Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
	3 agosto	L.	123 Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Art. 2-3-5-6-7 abrogati dal D.Lgs. 81/08
2007			

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

	19 novembre	D.Lgs.	257	Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
2008	9 aprile	D.Lgs.	81	Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2009		Circolare	17	Obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative
	3 agosto	D.Lgs.	106	“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
2010	27 Gennaio	D. Lgs.	17	Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
	18 Novembre	Circolare	37	Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
2011	01 Agosto	D.P.R.	151	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
	21 Dicembre	Accordo Stato Regioni		Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR)
	21 Dicembre	Accordo Stato Regioni		Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)
2012	22 Febbraio	Accordo Stato Regioni		Accordo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Rep. Atti n. 53/CSR)
2013	06 Marzo	Decreto Interministeriale		Decreto predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. concernente i nuovi criteri sulla “Qualificazione dei Formatori” in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sanciti il 18 Aprile 2012 in sede di Commissione Consultiva
	09 Agosto	Legge	98	Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” – Art. 32, Capo I, titolo
	09 Dicembre	Deliberazione	1065	Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcooldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

NORME E CIRCOLARI DI SETTORE

Anno 2014

[Decreto interministeriale 9 settembre 2014](#)

Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo

[Decreto interministeriale 22 luglio 2014](#)

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

[Decreto Dirigenziale del 21 luglio 2014](#)

Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei “soggetti formatori” e delle “aziende autorizzate” ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106”.

[Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014](#)

Soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

[Circolare n. 12 del 9 maggio 2014](#)

Divieto d'uso a seguito delle decisioni della commissione europea di divieto di immissione sul mercato relativamente alle macchine nella circolare elencate

Si rende noto a tutti gli operatori che, a seguito delle varie decisioni della commissione europea di vietare l'immissione sul mercato di talune tipologie di attrezzature di lavoro, costruite in difformità della direttiva macchine, preso atto dei decreti di divieto di immissione sul territorio nazionale delle tipologie macchine oggetto delle decisioni della commissione, si ritiene necessario dare avviso comune agli utilizzatori del divieto, in mancanza di adeguamento delle condizioni di sicurezza nel senso stabilito dalla commissione europea, di utilizzo delle tipologie di macchine, oggetto della presente circolare.

- [Decisioni Commissione europea](#)

- [Decreto Divieto del MISE](#)

[Circolare n. 11 - 23 aprile 2014](#) (formato .pdf 3,08 Mb)

Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi - Elenco provvedimenti.

[Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014](#) (formato .pdf 761 Kb)

Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione.

[Decreto interministeriale 9 settembre 2014](#)

Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione

del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo

[Decreto interministeriale 22 luglio 2014](#)

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

[Decreto Dirigenziale del 21 luglio 2014](#)

Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei “soggetti formatori” e delle “aziende autorizzate” ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106”.

[Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014](#)

Soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

[Circolare n. 12 del 9 maggio 2014](#)

Divieto d'uso a seguito delle decisioni della commissione europea di divieto di immissione sul mercato relativamente alle macchine nella circolare elencate

Si rende noto a tutti gli operatori che, a seguito delle varie decisioni della commissione europea di vietare l'immissione sul mercato di talune tipologie di attrezzature di lavoro, costruite in difformità della direttiva macchine, preso atto dei decreti di divieto di immissione sul territorio nazionale delle tipologie macchine oggetto delle decisioni della commissione, si ritiene necessario dare avviso comune agli utilizzatori del divieto, in mancanza di adeguamento delle condizioni di sicurezza nel senso stabilito dalla commissione europea, di utilizzo delle tipologie di macchine, oggetto della presente circolare.

- [Decisioni Commissione europea](#)

- [Decreto Divieto del MISE](#)

[Circolare n. 11 - 23 aprile 2014](#) (formato .pdf 3,08 Mb)

Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi - Elenco provvedimenti.

[Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014](#) (formato .pdf 761 Kb)

Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione.

Anno 2015

[Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 \(gas tossici, patenti di abilitazione\)](#)

26 febbraio 2016· Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011 (G.U. 17 febbraio 2016, n. 39)

[DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105](#)

15 luglio 2015· Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)

D.M. 14 aprile 2015

Sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Palatucci con la dott.ssa Paola Urso;

D.M. 14 aprile 2015

Sostituzione del dott. Luigi Sbarra (CISL) con il dott. Giuseppe Farina della medesima organizzazione sindacale.

Circolare del 3 marzo 2015

Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto – Chiarimenti

Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto.

Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche - decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Anno 2016

INAIL, comunicato 23 dicembre 2016, n. 299 (finanziamenti, imprese, salute e sicurezza sul lavoro)

9 gennaio 2017· Avviso pubblico ISI 2016 – finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (16A08829) (G.U. Serie Generale n. 299 del 23-12-2016)

Decisione Esecuzione UE Commissione 19 dicembre 2016, n. 2325/2016/UE (inventario, riciclaggio, navi)

21 dicembre 2016· concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (G.U.U.E. 20 dicembre 2016, n. L345)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 25 ottobre 2016, n. 19 (primo soccorso, medico, datore di lavoro, obbligatorietà)

28 novembre 2016· Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico

Puglia legge 3 novembre 2016, n. 30 (esposizione al radon, radioattività, ambiente confinato)

10 novembre 2016· “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato” (B.U.R. 4 novembre 2016, n. 126)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 23 febbraio 2016 (DURC, regolarità contributiva)

20 ottobre 2016· Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC). (16A07567) (G.U. Serie Generale n. 245 del 19-10-2016)

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 25 maggio 2016, n. 183 (SINP, trattamento dei dati, regole tecniche)

28 settembre 2016· Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (16G00196) (G.U. Serie Generale n. 226 del 27-9-2016 – Suppl. Ordinario n. 42) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 9 settembre 2016 (verifiche periodiche attrezzature)

21 settembre 2016· Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 settembre 2016, n. 219).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato 19 settembre 2016, n. 219 (verifiche periodiche attrezzature)

20 settembre 2016· Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (16A06752) (G.U. Serie Generale n. 219 del 19-9-2016)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 30 agosto 2016, n. 28 (rischio caduta dall'alto, elettrodotti)

2 settembre 2016· Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l'accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall'alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei

Conferenza Stato-Regioni, accordo 7 luglio 2016 (RSPP, ASPP)

29 agosto 2016· Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (G.U. Serie Generale n. 193 del 19-8-2016)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 9 agosto 2016 (impianti elettrici)

25 agosto 2016· Adozione del quinto elenco concernente l'autorizzazione delle aziende e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici. (16A05894) (G.U. Serie Generale n. 185 del 9-8-2016)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto direttoriale 1° agosto 2016 (impianti elettrici)

25 agosto 2016· Adozione del quinto elenco concernente l'autorizzazione delle aziende e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici

Decreto Legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (salute e sicurezza sul lavoro, agenti fisici di rischio)

22 agosto 2016· Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172) (G.U. Serie Generale n. 192 del 18-8-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2016

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

Ministero della Salute, Decreto 12 luglio 2016 (rischio lavoratori, aggregati sanitari)

22 agosto 2016· Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (16A05823) (G.U. Serie Generale n. 184 del 8-8-2016)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 22 luglio 2016, n. 23 (sicurezza lavoro)

27 luglio 2016· Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, decreto 6 giugno 2016, n. 138 (piani di emergenza interna, aggiornamento sicurezza))

25 luglio 2016· Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00149) (G.U. Serie Generale n. 170 del 22-7-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 28 giugno 2016 (certificato di sicurezza)

12 luglio 2016· Approvazione del modello di Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni. (16A05028) (G.U. Serie Generale n. 160 del 11-7-2016)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 7 luglio 2016, n. 21 (esecuzione lavori)

8 luglio 2016· Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”. Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell'autorizzazione

Regolamento UE Commissione 31 maggio 2016, n. 2016/863 (reach, sostanze chimiche)

8 giugno 2016· Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta (G.U.U.E. 1° giugno 2016, n. L 144)

INAIL nota 15 febbraio 2016, n. 1324 (verifiche periodiche attrezzature)

5 maggio 2016· Verifica obbligatoria di messa in servizio di attrezzature di cui all'art. 4 del D.M. n. 329/2004 – Chiarimenti procedurali.

Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali nota 15 marzo 2016, n. 5081 (DURC)

3 maggio 2016· Modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi al rilascio del DURC – art. 1, comma, 1175, L. . 296/2006

Ministero dell'Interno, decreto 10 marzo 1998 (sicurezza antincendio, sicurezza nei luoghi di lavoro)

28 aprile 2016· Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
(G.U. n. 81 del 7-4-1998 – Suppl. Ordinario n. 64)

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

[Regolamento \(UE\) Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2016, n. 425/2016 \(dispositivi di protezione individuale\)](#)

21 aprile 2016· sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

[CE comunicazione Commissione 8 aprile 2016, n. 2016/C126/02 \(sistemi di protezione, atmosfera\)](#)

11 aprile 2016· Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

[Ministero dello Sviluppo Economico circolare 21 marzo 2016, n. 79499 \(recipienti a pressione, strumenti di misura\)](#)

25 marzo 2016· Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di recipienti semplici a pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura, ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Anno 2017

[Direttiva Parlamento Europeo Consiglio UE 12 dicembre 2017, n. 2398/2017/UE \(protezione, lavoratori, rischio da esposizione, agenti cancerogeni, mutageni\)](#)

28 dicembre 2017· che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (G.U.U.E. 27 dicembre 2017, n. L 345)

[Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, decreto 3 novembre 2017, n. 195 \(studenti, alternanza scuola lavoro, tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro\)](#)

22 dicembre 2017· Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. (17G00214) (G.U. Serie Generale n. 297 del 21-12-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2018

[INAIL, delibera 9 ottobre 2017, n. 18 \(ateco, sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute, linee di indirizzo, informazione, consulenza, assistenza, prevenzione\)](#)

25 ottobre 2017· Linee di indirizzo per l’informazione, la consulenza e l’assistenza per la prevenzione

[INAIL, circolare 12 ottobre 2017, n. 42 \(datori di lavoro, sistema telematico, comunicazione, infortunio sul lavoro\)](#)

16 ottobre 2017· Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 20 settembre 2017, n. 78 \(rinnovo, variazione, proroga, verifiche periodiche, attrezzature da lavoro\)](#)

22 settembre 2017· Rinnovo, variazione e proroga dell’abilitazione dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – quattordicesimo elenco (Sito internet Ministero del Lavoro 20 settembre 2017)

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

Ministero della Salute, decreto 30 maggio 2017 (datore di lavoro, carabinieri, tutela della salute, comando)

21 luglio 2017· Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute. (17A04959) (G.U. Serie Generale n. 167 del 19-07-2017)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comunicato 8 luglio 2017 (infortuni sul lavoro, certificazione, recipienti a pressione, trasportabili)

11 luglio 2017· Conferma dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili. (17A04663) (G.U. Serie Generale n. 158 del 08-07-2017)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 17 maggio 2017, n. 35 (rinnovo, iscrizione, verifiche periodiche attrezzature)

30 maggio 2017· Rinnovo provvisorio dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017 (Sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2017)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 17 maggio 2017, n. 11 (soggetti, abilitati, verifiche periodiche, attrezzature da lavoro)

19 maggio 2017· Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 (Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione III)

Puglia Delib.G.R. 7 marzo 2017, n. 327 (salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, monitoraggio, controllo)

27 marzo 2017· Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Attività di monitoraggio e controllo (B.U. 17 marzo 2017, n. 34)

Ministero della Salute, decreto 6 febbraio 2017 (gas tossici, revisione, abilitazione)

17 marzo 2017· Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012. (17A02050) (G.U. Serie Generale n. 63 del 16-3-2017)

Direttiva UE Commissione 31 gennaio 2017, n. 164/2017/UE (salute e sicurezza sul lavoro, valore limite di esposizione, agenti chimici)

8 febbraio 2017· che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (G.U.U.E 1° febbraio 2017, n. L 27)

Decreto Direttoriale n.66 del 24/07/2017

Decreto Direttoriale n.46 del 01/06/2017

Decreto Direttoriale n. 46 del 1 giugno 2017 - Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Decreto Direttoriale n.38 del 24/05/2017

Decreto Direttoriale n. 38 del 24 maggio 2017 - Sostituzione del rappresentante effettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella Commissione istituita con Decreto Direttoriale n. 107/2012

[Circolare n.11 del 17/05/2017](#)

D.I. 11 aprile 2011, indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008

[Decreto Direttoriale n.35 del 17/05/2017](#)

Emanato il D.D. n. 35/17 regola il provvisorio rinnovo dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21/05/2012 e 30/07/2012, in scadenza rispettivamente al 21/05/2017 e al 30/07/2017

[Decreto Direttoriale n.13 del 16/03/2017](#)

Decreto direttoriale di ricostituzione del Gruppo di lavoro per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

[Decreto Direttoriale n.12 del 03/03/2017](#)

Decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell'allegato I al D.M. 04.02.2011

[Decreto Direttoriale n.11 del 21/02/2017](#)

Decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del Decreto ministeriale 11 aprile 2011

[Decreto Direttoriale n.78 del 20/09/2017](#)

Decreto Direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017 - Rinnovo, variazione e proroga dell'abilitazione dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche - Quattordicesimo elenco

[Decreto Direttoriale n.91 del 06/11/2017](#)

Sostituzione del rappresentante supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella Commissione per l'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, istituita con Decreto Direttoriale n. 107/2012

[Decreto Ministeriale del 08/11/2017](#)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 novembre 2017 di costituzione della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati di cui all'Allegato V, punto 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

[Decreto Direttoriale n.101 del 01/12/2017](#)

Adottato l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

[Decreto Ministeriale del 12/12/2017](#)

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 dicembre 2017 di costituzione della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati di cui all'Allegato V, punto 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

[Decreto Ministeriale del 22/12/2017](#)

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro - determinazione degli importi per ciascuna tipologia di nucleo familiare per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

Anno 2018

[Decreto Direttoriale n.3 del 16/01/2018](#)

Sedicesimo elenco dei Soggetti abilitati alle verifiche periodiche

[Decreto Direttoriale n.2 del 16/01/2018](#)

Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

[Decreto Ministeriale n.14 del 06/02/2018](#)

Costituzione del tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'art. 5 del DI 25 maggio 2016, n. 183

[Decreto Direttoriale n.12 del 14/02/2018](#)

Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

[Decreto Direttoriale n.35 del 13/04/2018](#)

Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., costituito con Decreto direttoriale n. 13/2017

[Decreto Interministeriale del 27/04/2018](#)

Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto

[Decreto Direttoriale n.48 del 09/05/2018](#)

Aggiornamento composizione Commissione verifiche periodiche

[Decreto Ministeriale n.61 del 23/05/2018](#)

Adozione del decreto che recepisce, in attuazione dell'articolo 29, comma 6–quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, lo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore “Uffici”.

[Circolare n.10 del 28/05/2018](#)

Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

[Decreto Interministeriale del 21/11/2018](#)

Ricostituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici

[Decreto Direttoriale n.89 del 23/11/2018](#)

Verifiche periodiche, Decreto direttoriale 89 del 23 novembre 2018 di adozione del ventesimo elenco dei soggetti abilitati

Anno 2019

[Decreto Interministeriale del 22/01/2019](#)

Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

[Nota n.4393 del 04/03/2019](#)

Aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Anno 2020

[Circolare congiunta n.2 del 23/03/2020](#)

Strumento di supporto rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”, adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 61 del 23 maggio 2018. Aggiornamento layout

Anno 2021

[Decreto Interministeriale del 11/02/2021](#)

Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

[Decreto Direttoriale n.36 del 17/05/2021](#)

Venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

[Decreto Interministeriale del 18/05/2021](#)

Recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

[Decreto Ministeriale n.130 del 10/06/2021](#)

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro - Determinazione importi

[Decreto Ministeriale n.143 del 25/06/2021](#)

Sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020

[Decreto Direttoriale n.63 del 12/10/2021](#)

Ventisettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

2. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fra gli obblighi che il D.Lgs. 81/08 affida al datore di lavoro, vi è la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (art. 17 comma 1 lettera a) il quale deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione. Il presente elaborato rappresenta quindi il Documento di Valutazione dei Rischi, il quale è stato redatto come prescritto dall'art. 28 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08, ovvero avente data certa, e contenete:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- le indicazioni previste dalle specifiche norme contenute nei vari titoli del decreto.

Il presente documento verrà rielaborato in occasione, di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significativamente ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica riguardante la prevenzione e protezione, in seguito a infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

2.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE

La Valutazione dei Rischi rappresenta un processo di analisi quali-quantitativo mirante alla verifica degli effetti dell'interazione tra pericoli esistenti negli ambienti in cui operano i lavoratori e soggetti potenzialmente esposti.

La quantificazione della probabilità e della gravità è stata inserita nello spirito suggerito dal Decreto Legislativo di utilizzare la valutazione come strumento di prevenzione laddove non è possibile eliminare il rischio.

Pertanto nelle valutazioni che seguiranno, non si ritroveranno valori di indice di rischio per quei fattori di rischio per i quali sia stato riscontrato un livello espositivo parificabile al livello medio di esposizione della popolazione.

Il significato che si intende, dunque, attribuire alle valutazioni numeriche è di due ordini:

- Individuare, i pericoli di maggior rilievo per probabilità di accadimento e per gravità del danno che ne può conseguire, anche al fine di stabilire un criterio di priorità di massima per la definizione del programma degli interventi;
- Disporre di un indice valutativo utilizzabile nel monitoraggio della efficacia delle attività di prevenzione; nella ripetizione periodica della valutazione sarà, in tal modo, possibile verificare il progressivo miglioramento di tali indici, nonché di volta in volta approfondire quali elementi di dettaglio ne abbiano determinato la evoluzione.

2.2 PROCEDURE

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto grazie alla collaborazione di tutto il Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ove le suddette figure siano presenti nella realtà aziendale.

L'intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio deve portare alla identificazione delle sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali rischi di esposizione, in relazione alle modalità operative seguite, ed infine alla stima dei rischi di esposizione.

Al riguardo, la procedura seguita si articola in più fasi tra loro correlate e più precisamente:

I fase: Identificazione delle Sorgenti di Rischio

Tale fase viene eseguita attraverso una breve ma accurata analisi del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro preso in esame.

A supporto della diagnosi dell'attività lavorativa svolta, verranno prese in considerazione:

- l'organizzazione dell'attività, con la descrizione delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate, nonché delle sostanze impiegate;
- la destinazione dell'ambiente di lavoro (ufficio, studio, etc.);
- le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
- il numero degli operatori addetti presenti normalmente in quel ambiente di lavoro;
- le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria se presente;

La verifica del ciclo lavorativo o dell'attività operativa permette di avere una visione d'insieme dell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute del personale. In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento

nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo.

II fase: Individuazione dei Rischi di Esposizione

L'individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce un'operazione, generalmente non semplice, che deve portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, possa comportare, nello svolgimento della specifica attività, un reale Rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la Salute del personale addetto.

Al riguardo sono state esaminate:

- le modalità operative seguite nell'espletamento dell'attività (es. manuale, automatica, strumentale);
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione - protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

In relazione all'identificazione dei rischi ed alla loro stima si rimanda alle schede di valutazione dei rischi.

III fase: Identificazione dei lavoratori esposti

I lavoratori esposti ai rischi sono stati riuniti in gruppi omogenei in funzione delle attività svolte all'interno della organizzazione aziendale, senza trascurare eventuali condizioni di esposizione particolari che potrebbero emergere nel corso della Valutazione dei Rischi.

IV fase: 'STIMA' dei Rischi di Esposizione per gruppi omogenei di lavoratori

La “stima” del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui, ovvero ai rischi che permangono dall'esame delle fasi precedenti (Fase I, Fase II), è stata eseguita per ogni singolo gruppo omogeneo individuato dalla precedente fase III, attraverso:

- la verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle attrezzature ed alle apparecchiature elettriche o elettromeccaniche impiegate;
 - la verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione alla entità dei Rischi, alla durata delle lavorazioni, alle modalità operative svolte ed ai fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione. A quest'ultimo riguardo si terrà opportunamente conto dei dati desunti da indagini su larga scala, effettuate in realtà lavorative similari e di riconosciuta validità scientifica;
 - la verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell'azienda appaltante ;
 - la "misura" dei parametri di rischio, ove ritenuto necessario, che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale “misura” è indispensabile in alcuni casi specifici previsti dalla normativa vigente (es.: rumore, amianto, piombo, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).
-

2.3 INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gli interventi conseguenti alla valutazione dei rischi sono individuati e pianificati in funzione:

- della probabilità del verificarsi della situazione di pericolo;
- della limitazione del contatto uomo - pericolo;
- del contenimento del danno probabile;
- del tipo di "barriera" da utilizzare per contenere il danno .

2.4 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO

L'organizzazione per la gestione del rischio residuo comprende le azioni di:


- informazione sui rischi esistenti;
 - formazione sul comportamento da tenere in caso di pericolo;
 - identificazione e scelta di progetti alternativi meno pericolosi;
 - istruzione adeguata ed addestramento per i primi interventi di emergenza;
 - piani di manutenzione preventiva e periodica;
 - procedure di sicurezza.
-

3. DATI DELLA AZIENDA

DATI SOCIETARI	
Denominazione	Sistemi Integrati S.r.l.
Forma giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Sede legale	C.so Italia, 100 – 74121 Taranto (Ta)
P. IVA	02843270733
Attività	Erogazione di servizi di pulizie e sanificazione civili e industriali. Erogazione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione. Erogazione di servizi di pulizia in ambito ospedaliero
Legale Rappresentante	Dott. Rocco Florio
C.F.	FLRRCN77H29F052R
R.S.P.P.	Ing. Michele Paparella
Medico Competente	Dott.ssa Ilaria Sabina Tatò
R.L.S.	Sig. Pischedda Fabio
UNITA' VALUTATA	
Indirizzo	TAR Puglia sede di Bari Piazza Massari 6/14
Attività	Servizio di pulizia ordinaria
Durata contratto	dal 01.08.2024 al 31.07.2026
Preposto	Sig. Coppa Gaetano
Addetti al 1° Soccorso	Sig.ri
Addetti all'antincendio	Sig.ri
Addetti all'emergenza	Sig.ri

3.1 ORGANIGRAMMA

E' riportato l'organigramma al fine di individuare le figure che, ai vari livelli, sono coinvolte funzionalmente secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08.



3.2 LUOGHI DI LAVORO

Le operazioni di pulizia vengono svolte presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (T.A.R.) sito in Bari alla Piazza Massari n. 6/14. Dal contratto risulta che i lavoratori della Sistemi Integrati S.r.l. svolgeranno le attività riportate al § 3.3 con cadenze differenti.

3.3 ATTIVITA'

Gli addetti al servizio di pulizia svolgeranno le seguenti operazioni presso gli uffici del T.A.R. di Bari.

TURNI	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI
1	Dalle 18:00 Alle 20:00	Dalle 18:00 Alle 20:00	Dalle 17:00 Alle 20:00	Dalle 18:00 Alle 20:00	Dalle 17:00 Alle 20:00
2	Dalle 14:00 Alle 20:00	Dalle 16:00 Alle 20:00	Dalle 16:00 Alle 20:00	Dalle 16:00 Alle 20:00	Dalle 14:00 Alle 20:00

Modalità operative dei servizi di Pulizia

PULIZIE GIORNALIERE

- Vuotatura e pulitura dei cestini, contenitori dei rifiuti (raccolta differenziata e non) e contestuale ricambio appositi sacchetti. Raccolta e relativo trasporto dei rifiuti negli appositi contenitori comunali.
- Spolveratura e pulizia con panno umido, in tutte le stanze (compresa aula d'udienza), delle scrivanie e degli accessori, mobili, armadi e delle poltroncine, compresi razze e braccioli e accessori di arredo (lampade, porta oggetti, ecc.) con asportazione di ragnatele e formazioni di polveri.
- Lavaggio approfondito dei locali e dei servizi igienico-sanitari compresi rivestimenti, specchi, porte ed attrezzature a parete con prodotti ad azione detergente e disinfettante.
- Controllo dell'efficienza dei servizi sanitari con comunicazione degli eventuali malfunzionamenti al Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, reintegro dei materiali di consumo nei dispenser relativi a sapone, tovaglioli, asciugamani, carta igienica, sacchetti igienici.
- Reintegro di gel igienizzante nei dispenser da muro, collocati in vari locali della sede.
- Spazzatura e pulitura con panno umido di tutti i pavimenti
- Spolveratura ed aspirazione di sedie, poltrone, divani e tappeti.
- Pulizia e disinfezione delle apparecchiature telefoniche.
- Ad effettuazione della pulizia di ogni ufficio, dovranno essere chiuse tutte le finestre, persiane e le porte.

PULIZIE SETTIMANALI

- Pulizia dei balconi, nonché delle unità esterne dei condizionatori ove collocate.
- Spolveratura con panno umido delle superfici verticali (mobili e armadi, etc.).
- Pulizia e lavaggio dei pavimenti parti comuni e a rotazione dei pavimenti uffici.
- Pulizie da effettuarsi a seguito e successivamente ad interventi edili, elettrici, di falegnameria o quanto altro necessario per la manutenzione della sede e di natura straordinaria.
- Pulizia e lavaggio dei pavimenti di tutto l'archivio del piano interrato, compresi intercapedini, scale di accesso e servizi igienici ivi esistenti.

PULIZIE MENSILI

- Spolveratura e pulizia con panno umido delle parti alte di tutti gli armadi e, solo se specificatamente richiesto, del loro interno.
- Spolveratura delle pareti, dei soffitti e degli impianti di illuminazione.
- Spolveratura e lavaggio con panno umido di tutti gli elementi di riscaldamento con uso, se

necessario, di aspirapolveri elettrici.

- Pulizia degli infissi interni e imposte interne, lavaggio vetri nonché degli apparati di condizionamento interni.
- Pulizia dei davanzali e delle persiane esterne.
- Pulizia delle scaffalature archivio generale primo piano e scaffalature degli ulteriori piani.
- Pulizia e spolveratura delle porte di accesso ai piani, porte interne.
- Pulizia dei pavimenti dei locali tecnici (sala ced).
- Vuotatura dei cestini dei rifiuti speciali (cartucce toner esaurite, nastri inchiostriati secchi, etc.) e smaltimento in discariche autorizzate.

PULIZIE SEMESTRALI

- Pulizia con mezzi idonei di tutte le imposte esterne (persiane), finestroni, da svolgere con adeguati strumenti di sicurezza per gli operatori.
- Lavaggio tende e bandiere (compreso smontaggio e rimontaggio).
- Lavaggio dei lampadari ed impianti di illuminazione presenti in tutti gli ambienti.
- Spolveratura dei quadri e lavaggio delle relative superfici vetrate.

PULIZIE ULTERIORI

- Pulizia straordinaria dell'aula di udienza, sale antistanti e servizi igienici (in caso di udienze e eventi particolari)

3.4 GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

Attribuendo al lavoratore, come individuo, un ruolo centrale, il Datore di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, ha individuato i Gruppi Omogenei di Lavoratori, attraverso un'attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte.

Nel caso specifico è stato identificato un gruppo omogeneo di lavoratori:

- **Addetti al servizio di pulizia.**

3.5 ATTREZZATURE E PRODOTTI

Le apparecchiature in dotazione al giardiniere, sono essenzialmente riconducibili a:

- Carrello attrezzato ecotrolley;

Elenco prodotti per la pulizia generale delle strutture T.A.R. PUGLIA BARI

Nome commerciale	Produttore	Tipologia	Certificazione
Floor Polish	WERNER & MERTZ	cera con una formula innovativa a base di ingredienti naturali	Ecolabel
Cream Cleaner	WERNER & MERTZ	crema detergente ecologica idonea per la pulizia delle superfici dure	Ecolabel
Linax complete	WERNER & MERTZ	decerante	Ecolabel
Toc Eco	KEMIKA	detergente neutro multiuso super concentrato	Ecolabel
Dart Eco	KEMIKA	pulitore per vetri e finestre	Ecolabel
Grit Eco	KEMIKA	detergente sgrassante multiuso	Ecolabel
Sandet Eco	KEMIKA	detergente disincrostante gel per bagni	Ecolabel
Eco Caps Multi Ecolabel	SUTTER	detergente multiuso per superfici	Ecolabel
Eco Caps Floor Ecolabel	SUTTER	detergente multiuso per superfici	Ecolabel
Eco Caps Bath Ecolabel	SUTTER	detergente disincrostante per bagni	Ecolabe

Le schede dei suddetti prodotti, sono allegate al presente documento.

4. CRITERI E PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 INTRODUZIONE

La valutazione dei rischi è uno dei compiti che il decreto legislativo 81/2008 affida al Datore di Lavoro (art. 18 comma 1), prevedendo esplicitamente la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

Nella definizione dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione viene confermata questa responsabilità operativa (art. 31 comma 1), precisando tuttavia che compete al Datore di Lavoro fornire al Servizio stesso le informazioni necessarie circa processi produttivi ed impianti, organizzazione del lavoro e natura dei rischi.

In base a queste premesse, la metodologia di valutazione attuata ha coinvolto tutti i succitati soggetti nella messa a punto dei criteri operativi, individuando nel SPP i tecnici incaricati di raccogliere tutte le informazioni disponibili e di analizzare le attività ed i luoghi di lavoro al fine di individuare i pericoli potenziali e le interazioni con i gruppi omogenei di lavoratori.

Con questo coinvolgimento si è ritenuto di applicare al meglio quel principio di responsabilità nella individuazione dei rischi, attribuita dal Decreto al Datore di Lavoro, che tuttavia necessita della collaborazione di tecnici qualificati che meglio conoscono i profili espositivi collettivi ed individuali.

4.2 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE

Per la valutazione dei rischi nelle attività lavorative, si fa riferimento, in assenza di linee guida proposte dal Ministero del Lavoro, alle indicazioni contenute nel documento predisposto dalla Commissione della U.E. - Guida per le Piccole e Medie Imprese.

Si è anche tenuto conto delle indicazioni di carattere generale riportate nella Circ. Min. Lav. 102/95, del Min.Int. del 29-08-95, del D.M. 10.3.98 e dei metodi di lavoro già sperimentati in altri paesi della U.E. dove la Direttiva 89/391 è già da tempo recepita ed applicata nonché delle Linee Guida per la “valutazione del rischio” D.L.vo 81/2008: applicazione agli uffici amministrativi delle Pubblica Amministrazione, delle Imprese e delle Aziende Private, predisposte dall’ISPESL .

4.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE

L'intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio deve portare alla identificazione delle sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali rischi di esposizione, in relazione alle modalità operative seguite, ed infine alla stima dei rischi di esposizione.

Al riguardo, la procedura seguita si articola in più fasi tra loro correlate e più precisamente:

I fase: Identificazione delle Sorgenti di Rischio

Tale fase viene eseguita attraverso una breve ma accurata analisi del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro preso in esame.

A supporto della diagnosi dell'attività lavorativa svolta, verranno prese in considerazione:

- la finalità dell'attività, con la descrizione delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate, nonché delle sostanze impiegate;
- la destinazione dell'ambiente di lavoro (ufficio, studio, etc.);
- le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
- il numero degli operatori addetti presenti normalmente in quell'ambiente di lavoro;
- le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria se presente;
- la presenza di movimentazione manuale dei carichi.

La verifica del ciclo lavorativo o dell'attività operativa permette di avere una visione d'insieme dell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute del personale. In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo.

L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nei vari posti di lavoro è stata pertanto condotta facendo riferimento al seguente elenco standardizzato:

- Luoghi di Lavoro;
 - Elettricità;
 - Macchinari ed Attrezzature di Lavoro;
 - Incendio ed Esplosione;
 - Agenti Chimici;
 - Agenti Biologici;
 - Microclima;
 - Illuminazione;
 - Rumore;
 - Vibrazioni;
 - Cadute a livello;
 - Cadute dall'alto;
 - Cadute in aperture;
 - Inalazione polveri e fibre;
 - Aspetti ergonomici;
 - Aspetti psicologici;
 - Radiazioni Ionizzanti;
 - Radiazioni non Ionizzanti;
 - Organizzazione del lavoro;
-

- Caduta di materiale dall’alto;
- Movimentazione manuale dei carichi.

La valutazione così condotta, non esclude la presenza di altri pericoli con il conseguente adeguamento della stessa alle situazioni specifiche.

A tale riguardo si ritiene opportuno riportare, per una uniforme comprensione dei termini usati, le definizioni di “pericolo”, “rischio” e “valutazione del rischio”, così come indicato nel documento pubblicato dalla CEE denominato “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro”:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. Materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.

Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

II fase: Individuazione dei Rischi di Esposizione

L’individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce un’operazione, generalmente non semplice, che deve portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, possa comportare, nello svolgimento della specifica attività, un reale Rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la Salute del personale addetto.

Al riguardo sono state esaminate:

- le modalità operative seguite nell’espletamento dell’attività (es. manuale, automatica, strumentale);
- l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell’arco della giornata lavorativa;
- l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione - protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

In relazione all’identificazione dei rischi ed alla loro stima si rimanda alle schede di valutazione dei rischi.

III fase: Identificazione dei lavoratori esposti

I lavoratori esposti ai rischi sono stati riuniti in gruppi omogenei in funzione delle attività svolte all’interno della organizzazione aziendale, senza trascurare eventuali condizioni di esposizione particolari che potrebbero emergere nel corso della Valutazione dei Rischi.

IV fase: ‘STIMA’ dei Rischi di Esposizione per gruppi omogenei di lavoratori

La “stima” del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui, ovvero ai rischi che permangono dall’esame delle fasi precedenti (Fase I, Fase II), è stata eseguita per ogni singolo gruppo omogeneo individuato dalla precedente fase III, attraverso:

- la verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza alle attrezzature ed alle apparecchiature elettriche o elettromeccaniche impiegate;
- la verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione alla entità dei Rischi, alla durata delle lavorazioni, alle modalità operative svolte ed ai fattori che influenzano le modalità e l’entità dell’esposizione. A quest’ultimo riguardo si terrà opportunamente conto dei dati desunti da indagini su larga scala, effettuate in realtà lavorative similari e di riconosciuta validità scientifica;
- la verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell’azienda appaltante ;
- la "misura" dei parametri di rischio, ove ritenuto necessario, che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale “misura” è indispensabile in alcuni casi specifici previsti dalla normativa vigente (es.: rumore, amianto, piombo, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).

4.4 PARAMETRI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi residui deve tendere verso la massima semplificazione, per evitare impostazioni troppo complesse e di difficile interpretazione. A questo proposito si ritiene che la valutazione diretta sia quella che prevede una stima di entità e possibilità di accadimento del danno suddivisa in 3 livelli al massimo.

Possibilità di accadimento (P):

IMPROBABILE
POCO PROBABILE
PROBABILE

Entità del danno (D):

LIEVE
MEDIA
GRAVE

Scala delle probabilità (P)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
3	PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. Sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	POCO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Scala dell'entità del danno (D)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula $R = P \times D$ ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale (Figura 1), avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Figura 1 - Matrice di Valutazione del rischio : $R = P \times D$

P			
3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3
	1	2	3
D			

I rischi maggiori occuperanno, in tale matrice, le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Tale

rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi, ad esempio:

R > 8 Azioni correttive indilazionabili
4 ≤ R ≤ 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 ≤ R ≤ 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

4.5 INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gli interventi conseguenti alla valutazione dei rischi sono individuati e pianificati in funzione:

- della probabilità del verificarsi della situazione di pericolo;
- della limitazione del contatto uomo - pericolo;
- del contenimento del danno probabile;
- del tipo di "barriera" da utilizzare per contenere il danno .

4.6 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO

L'organizzazione per la gestione del rischio residuo comprende le azioni di:

- informazione sui rischi esistenti;
 - formazione sul comportamento da tenere in caso di pericolo;
 - identificazione e scelta di progetti alternativi meno pericolosi;
 - istruzione adeguata ed addestramento per i primi interventi di emergenza;
 - piani di manutenzione preventiva e periodica;
 - procedure di sicurezza.
-

5. VALUTAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

Nei paragrafi del presente capitolo, vi è la vera e propria valutazione dei rischi per ogni gruppo omogeneo individuato. In essi troviamo prima una breve descrizione delle attività svolte dai lavoratori appartenenti al gruppo e poi l'elenco dei rischi che essi possono incontrare nello svolgimento delle loro mansioni, integrate con effetti, cause e provvedimenti adottati per eliminare o ridurre il rischio.

I fattori di rischio individuati all'interno degli ambienti di lavoro presi in esame, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, sono stati ordinati in tre categorie così definite:

A) **RISCHI PER LA SICUREZZA** (rischi di natura infortunistica)

Sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti e/o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subiti dalle persone addette alle varie attività lavorative in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, eccetera).

Le cause di tali rischi vengono ricercate in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti all'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, eccetera.

B) **RISCHI PER LA SALUTE** (rischi di natura igienico – ambientale)

Sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi vengono ricercate nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori di rischio generati dall'attività lavorativa presa in esame, (es.: adeguatezza dei sistemi di aspirazione e ventilazione, esposizione a sostanze chimiche, esposizione a rumore, ecc.) e dalle modalità operative normalmente adottate.

C) **RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA** (rischi di tipo trasversale e/o organizzativi)

Sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra le persone e l'organizzazione del lavoro che sono chiamate a svolgere. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un quadro di compatibilità ed intenzioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo (es.: lavoro notturno, carichi di lavoro pesanti, situazioni di stress eccetera). La coerenza di tale quadro viene analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.

La valutazione dei rischi deve tendere verso la massima semplificazione, per evitare impostazioni troppo complesse e di difficile interpretazione. A questo proposito si ritiene che la valutazione diretta sia quella che prevede una stima di entità e possibilità di accadimento del danno suddivisa in 3 livelli.

<u>Possibilità di accadimento (P):</u>		<u>Entità del danno (D):</u>
<div> <div>Probabile</div> <div>3</div> </div>	PROBABILE	LIEVE
	POCO PROBABLE	MEDIA
	PROBABLE	GRAVE
<div> <div>Poco Probabile</div> <div>2</div> </div>		
VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
3	IMPROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. Sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	POCO PROBABLE	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Scala dell'entità del danno (D)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula $R = P \times D$ ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale (Figura 1), avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Figura 1 - Matrice di Valutazione del rischio : $R = P \times D$

--	--	--	--

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	1 Lieve	2 Medio	3 Grave

I rischi maggiori occuperanno, in tale matrice, le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi, ad esempio:

$R > 8$ Azioni correttive indilazionabili
$4 \leq R \leq 8$ Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
$2 \leq R \leq 3$ Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine
$R = 1$ Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

5.1 ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA**Descrizione attività**

L'addetta al servizio di Pulizia svolge le proprie attività presso la sede del TAR di Bari. Le operazioni di pulizia includono anche la sanificazione dei servizi igienici. La lavoratrice non utilizza macchinari ma solo un carrello attrezzato e alcuni prodotti della linea Kemika.

Gruppo Omogeneo	ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA			
Area di lavoro	Uffici e servizi igienici del TAR di Bari			
Mansioni	<ul style="list-style-type: none"> · Pulizia e sanificazione degli uffici · Spolveratura superfici · Pulizia periodica di bagni · Altre attività riportate al punto 3.3. 			
Attrezzature utilizzate	<ul style="list-style-type: none"> · Carrello attrezzato eco trolley 			
Prodotti utilizzati	Floor Polish	WERNER & MERTZ	cera con una formula innovativa a base di ingredienti naturali	Ecolabel
	Cream Cleaner	WERNER & MERTZ	crema detergente ecologica idonea per la pulizia delle superfici dure	Ecolabel
	Linax complete	WERNER & MERTZ	detergente	Ecolabel
	Toc Eco	KEMIKA	detergente neutro multiuso super concentrato	Ecolabel
	Dart Eco	KEMIKA	pulitore per vetri e finestre	Ecolabel
	Grit Eco	KEMIKA	detergente sgrassante multiuso	Ecolabel
	Sandet Eco	KEMIKA	detergente disincrostante gel per bagni	Ecolabel
	Eco Caps Multi	Ecolabel	detergente multiuso per superfici	Ecolabel
	Eco Caps Floor	Ecolabel	detergente multiuso per superfici	Ecolabel
	Eco Caps Bath	Ecolabel	detergente disincrostante per bagni	Ecolabel
	<ul style="list-style-type: none"> · Guanti monouso · Facciale filtrante 			
	<ul style="list-style-type: none"> · 			

Individuazione dei Rischi

Di seguito sono riportati, mediante l'utilizzo di una tabella riassuntiva, tutti i rischi a cui i lavoratori potrebbero essere potenzialmente esposti. Tuttavia non si è ritenuto opportuno riportare nella valutazione successiva anche i rischi non presenti, pertanto si analizzeranno in modo dettagliato solo i rischi a cui effettivamente i lavoratori sono esposti. **Gli altri rischi**, invece, sono da considerarsi come **valutati ma non influenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori**.


<u>ELENCO DEI RISCHI</u>			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO	RISCHI	RISCHIO PRESENTE	
		SI	NO
Rischi per la sicurezza:	Caduta di materiale dall'alto		X
	Cadute a livello	X	
	Cadute dall'alto		X
	Cadute in apertura		X
	Elettrico	X	
	Incendio/esplosione		X
	Incidente stradale		X
	Proiezione di corpuscoli negli occhi		X
	Rischio Meccanico		X
	Seppellimento		X
	Urti, Tagli, Schiacciamenti	X	
	Ustioni		X


Documento di Valutazione dei Rischi


“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”


Rischi per la salute	Biologico	X	
	Cancerogeno/Mutageno		X
	Chimico	X	
	Esposizione all'amianto		X
	Inalazione di polveri e/o gas		X
	Microclima	X	
	Fattori Macroclimatici		X
	Radiazioni Ionizzanti/Non Ionizzanti		X
	Radiazioni Ottiche Artificiali		X
	Rumore		X
	Vibrazioni		X
Rischi trasversali	Lavoro notturno		X
	Movimentazione manuale dei carichi	X	
	Movimenti ripetitivi degli arti superiori	X	
	Posture incongrue e/o protratte	X	
	Stress da lavoro correlato	X	
	Videoterminali		X


Valutazione dei rischi


ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	CADUTE A LIVELLO			Tipologia di rischio	A
				N° Rischio	01
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
2	1	2	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">· Inciampi in sconnessioni del pavimento (ad esempio dei gradini, pavimentazione irregolare);· Scivolamenti per pavimento bagnato;· Inciampi in materiale lasciato per terra.			<ul style="list-style-type: none">· Fratture;· Contusioni;· Abrasioni;· Ematomi.		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">· Informazione sui luoghi dove vi sono delle sconnessioni del pavimento;· Informazione ai pulitori, sulle modalità di pulizia dei locali e sulla disposizione della segnaletica;· Non lasciare materiale per terra non adeguatamente segnalato;· Lasciare libere da materiale le vie di passaggio e soprattutto di esodo;· Prestare attenzione ad eventuali intralci;· Raggruppare i cavi elettrici in modo tale che non siano di intralcio;· Assicurarsi che l'illuminazione sia idonea.					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">· Inciampi e scivolamenti accidentali· Scivolamenti per sversamento accidentali di liquidi.			<ul style="list-style-type: none">· Dopo uno sversamento di liquidi, bisogna asciugare subito la zona		


ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	URTI – TAGLI – SCHIACCIAMENTI			Tipologia di rischio	A
				N° Rischio	02
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
2	1	2	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">· Urti contro arredo o elementi della struttura (infissi, colonne);· Tagli a causa di contatto con materiale tagliente;· Schiacciamenti delle dita nella movimentazione di piccoli pacchi, nella chiusura di infissi, sportelli o cassette.			<ul style="list-style-type: none">· Contusioni;· Fratture;· Tagli;· Schiacciamenti.		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">· Informazione e formazione;· Prestare attenzione nella movimentazione di oggetti taglienti;· Durante la pulizia degli immobili assicurarsi che non vi sia la presenza di oggetti taglienti e prestare particolare attenzione;· Muoversi con cautela.					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">· Urti accidentali contro stipiti;· Schiacciamento delle dita nelle porte, cassette o sportelli a causa di disattenzione;· Tagli per contatto accidentale con materiale tagliente.			<ul style="list-style-type: none">· Prestare attenzione alle porte e finestre aperte durante le normali operazioni di pulizia.		

ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	ELETTRICO			Tipologia di rischio	A
				N° Rischio	03
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
1	3	3	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">Contatto con parti in tensione;Utilizzo di prese elettriche, spine con le mani bagnate;Impianto elettrico non a norma.			<ul style="list-style-type: none">ElettrocuzioneContratture muscolariUstioni		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">Informazione e formazione specifica;Impianto elettrico a norma;Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alle normative vigenti ed in buono stato di conservazione;Asciugarsi le mani prima di utilizzare le attrezzature elettriche;In caso di sversamento di acqua in prossimità di attrezzature elettriche, disalimentare la macchina e asciugare subito la zona;Prestare attenzione ai cavi dei condizionatori durante le operazioni di pulizia degli StessiNon staccare le spine elettriche tirandole dai cavi.					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">Contatto accidentale con attrezzature sotto tensione;Contatto accidentale con elementi sotto tensione a causa del logorio delle attrezzature (cavi spellati, prese elettriche rotte, etc.).			<ul style="list-style-type: none">Qualora i dipendenti esterni alla società Servizi Integrati s.r.l. dovessero opporsi alla disalimentazione dei macchinari, avvisare il preposto		

ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	MICROCLIMA			Tipologia di rischio	B
				N° Rischio	04
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
2	1	2	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">· Esposizione a correnti d’aria moleste;· Temperature esterne molto elevate o molto basse;· Errata regolazione dell’impianto di condizionamento.			<ul style="list-style-type: none">· Problemi all’apparato respiratorio· Problemi all’apparato muscolo – scheletrico		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">· Informazione e formazione specifica;· Adeguare l’abbigliamento in base al clima;· Seguire un’alimentazione corretta soprattutto nei mesi caldi e freddi;· Aprire porte e finestre facendo attenzione ad evitare correnti d’aria;· Corretta regolazione dell’impianto di condizionamento;· Periodica manutenzione di attrezzature ed impianti.					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">· Esposizione a forti sbalzi climatici soprattutto nei mesi estivi ed invernali;· Cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento.			<ul style="list-style-type: none">· In caso di deterioramento o mal funzionamento delle attrezzature e degli impianti, non intervenire ed avvisare il preposto		


ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	CHIMICO			Tipologia di rischio	B
				N° Rischio	05
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
2	2	4	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">Utilizzo di prodotti chimiciContatto con residui di prodotti chimiciReazioni tra prodotti chimici			<ul style="list-style-type: none">IrritazioniAllergieInfezioni		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">Informazione e formazione specifica;Non mischiare prodotti chimiciConservare adeguatamente i prodotti chimiciLeggere attentamente le schede di sicurezza dei prodottiAssicurarsi che i prodotti chimici non vengano conservati in altri contenitori non idoneiUtilizzare gli idonei DPI consegnati.					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">Contatto accidentale con schizzi di prodotti chimici.			<ul style="list-style-type: none">Utilizzo degli idonei DPI		


ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	BIOLOGICO			Tipologia di rischio	B
				N° Rischio	06
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
2	2	4	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">Contatto con i residui di resti organiciPuntura con oggetti acuminati (ad es. siringhe)Schizzi accidentali di liquidi organici			<ul style="list-style-type: none">IrritazioniAllergieInfezioniContagio da malattie emotrasmissibili (AIDS, TBC)		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">Informazione e formazione specifica;Prestare attenzione alla pulizia di bagni ove il rischio di entrare in contatto con agenti biologici è più altoAssicurarsi di non toccare MAI oggetti e/o attrezzature infette senza le adeguate protezioniMovimentare i sacchi sollevandoli dalla sommitàUtilizzare gli idonei DPI consegnati.					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">Contatto accidentale con schizzi di liquidi organici.			<ul style="list-style-type: none">Utilizzo degli idonei DPI		

ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	POSTURE INCONGRUE			Tipologia di rischio	C
				N° Rischio	07
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
1	2	2	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">Assunzione durante le fasi lavorative di posture incongrue e/o protratteFrequenti torsioni del bustoSollevamento di carichi in modo errato			<ul style="list-style-type: none">Problemi/danni all'apparato muscolo scheletrico		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">Informazione e formazione;Seguire le procedure illustrate durante la formazione ed informazione dal RSPP;Corretta organizzazione del lavoroEffettuare delle pause o un cambio di attività					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">Assunzione di posture errate			<ul style="list-style-type: none">Effettuare esercizi fisici che sciolgano i muscoli e le articolazioni		

ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA**MOVIMENTI RIPETITIVI
DEGLI ARTI SUPERIORI**Tipologia
di rischio**C**N°
Rischio**08**

Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo
2	2	4	2	2
Cause del rischio			Effetti	
<ul style="list-style-type: none">· Continua ripetizione degli stessi movimenti degli arti superiori durante le operazioni di pulizia come pulizia dei pavimenti, spolveratura.			<ul style="list-style-type: none">· Tendiniti· Problemi muscolari	
Provvedimenti				
<ul style="list-style-type: none">· Corretta organizzazione del lavoro· Effettuare dei cambi di lavorazione dopo un periodo di esposizione non troppo elevato affinchè i muscoli si rilassino· Formazione ed informazione				

ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	STRESS LAVORO CORRELATO			Tipologia di rischio	C
				N° Rischio	09
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
2	1	2	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">Monotonia del lavoro;Carico di lavoro eccessivo;Conflittualità con dirigenti o colleghi;Relazioni ostili con i clienti			<ul style="list-style-type: none">Patologie legate allo stress		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">Informazione e formazione specifica sul rischio;Assegnazione di ruoli adeguati alle competenze;Corretta organizzazione del lavoro.					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">Conflittualità con i colleghi			<ul style="list-style-type: none">Incontri periodici con il servizio di prevenzione e protezione per monitorare l'insorgere di detto rischio		

ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA					
	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI			Tipologia di rischio	C
				N° Rischio	10
Probabilità	Danno	Rischio	Provvedimenti	Rischio Residuo	
1	2	2	2	1	
Cause del rischio			Effetti		
<ul style="list-style-type: none">- Movimentazione di materiale molto pesante ed in condizioni non idonee;- Errata organizzazione del lavoro.			<ul style="list-style-type: none">- Disturbi all'apparato muscolo scheletrico.		
Provvedimenti					
<ul style="list-style-type: none">- Informazione e formazione specifica sulle cause del rischio e sulle modalità di prevenzione e protezione da esso;- Corretta disposizione dell'area in cui si svolge la movimentazione dei carichi;- Corretta organizzazione del lavoro rispettando le pause e i cambiamenti di mansione;					
Rischio Residuo			Gestione del rischio residuo		
<ul style="list-style-type: none">- Movimentazione di carichi pesanti.			<ul style="list-style-type: none">- Per il sollevamento di carichi molto pesanti farsi aiutare da altro operatore.		

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA						
TIPOLOGIA DI RISCHIO	PROB.	DANNO	RISCHIO	INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO	DPI	RISCHIO RESIDUO
CADUTE A LIVELLO	2	1	2	2	NO	1
URTI – TAGLI SCHIACCIAMENTI	2	1	2	2	NO	1
ELETTRICO	1	3	3	2	NO	1
MICROCLIMA	2	1	2	2	NO	1
CHIMICO	2	2	4	2	GUANTI MONOUSO FACCIALE FILTRANTE	2
BIOLOGICO	2	2	4	2	GUANTI MONOUSO FACCIALE FILTRANTE	2
POSTURE INCONGRUE	1	2	2	2	NO	1
MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI	2	2	4	2	NO	2
STRESS LAVORO CORRELATO	2	1	2	2	NO	1
MMC	1	2	2	2	NO	1

6. RISCHI SPECIFICI

6.1 CHIMICO

Il presente paragrafo è stato elaborato ai fini della valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo delle sostanze chimiche da parte dei lavoratori addetti al servizio di pulizia.

Scopo della seguente valutazione è quello di verificare l'entità dei rischi derivanti dall'utilizzo delle sostanze chimiche presso l'appalto in questione, ed attuare le idonee misure di protezione e prevenzione, collettiva ed individuale, per ridurre al minimo il suddetto rischio e, laddove se ne presenti la necessità, attuare un programma di idonei controlli sanitari per i lavoratori ritenuti esposti.

Tutte le sostanze chimiche con cui i dipendenti della Servizi Integrati S.r.l. entrano in contatto durante lo svolgimento delle loro mansioni, sono state analizzate in relazione alle attività e sono state riportate nella valutazione del rischio allegata al presente documento.

I dati in esso presenti consentono di effettuare una prima valutazione dei rischi legati alle caratteristiche intrinseche delle sostanze ed a specifiche attività.

Nella nostra situazione, dalla valutazione preliminare, per tutte le sostanze utilizzate e per le relative attività, il rischio può essere definito **“basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori”** rimane comunque l'obbligo di formare ed informare i lavoratori sul rischio in questione, e di consegnare loro idonei DPI in grado di abbattere detto rischio.

Dalla valutazione dei rischi, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008, è emerso che i lavoratori appartenenti al gruppo omogeneo **ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA** sono esposti al rischio chimico in quanto utilizzano prodotti chimici.

6.2 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Di seguito si procede alla valutazione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, con l'utilizzo del metodo NIOSH che prende in considerazione vari parametri dell'attività.

ADDETTI AL SERVIZIO DI PULIZIA

> 18	30	20
15-18	20	15

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento

Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
Fattore	0,75	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,75	0,00

Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del sollevamento

Dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,88	0,00

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie

(Distanza massima raggiunta durante il sollevamento)

Dislocazione (cm)	25	30	40	50	55	60	>83
Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

Angolo di asimmetria del peso (in gradi)

Dislocazione angolare	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00

Giudizio sulla presa del carico

Giudizio	Buono	Scarso
Fattore	1,00	0,90

Frequenza dei gesti (N. atti al minuto) in relazione a durata

Frequenza	0,2	1	4	6	9	12	>15
Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00
Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

Peso effettivamente sollevato = 15 kg.

Peso limite raccomandato = 14,3127 kg.

Indice di Sollevamento (IS) = $\frac{\text{Peso effettivamente sollevato}}{\text{Peso limite raccomandato}}$ = 1,04802

Gruppo Omogeneo	Carico sollevato	I.S.
Addetto al Servizio di Pulizia	Sacchi spazzatura – 15 kg	1,04

Tabella riepilogativa degli Indici di Sollevamento (I.S.)	
I. S. < 0.75	Situazione Ottimale.
0.75 < I. S. < 1.25	Esiste un rischio ma è molto basso; posso quindi decidere un intervento in base anche ad altri fattori, come il costo ed il tempo di attivazione.
1.25 < I. S. < 3	Il rischio è medio, devo studiare un intervento migliorativo, ma non ho particolare urgenza.
I. S. > 3	Il rischio è elevato, bisogna intervenire con urgenza.

Dalle tabelle soprastanti, si evince che per il gruppo omogeneo ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA esiste un rischio anche se è molto basso, essi sono comunque soggetti alla sorveglianza sanitaria.

6.3 BIOLOGICO

Dopo una valutazione accurata degli ambienti in cui gli Addetti al servizio di Pulizia operano, si è ritenuto opportuno dotare i suddetti lavoratori di idonei DPI (guanti monouso, facciale filtrante); pertanto i lavoratori devono obbligatoriamente prestare attenzione durante le operazioni di pulizia delle superfici sulle quali è possibile trovare residui organici.

6.3 STRESS DA LAVORO CORRELATO

Lo scopo di questa analisi è esaminare le cause, lo sviluppo e gli effetti dello stress occupazionale e di altre patologie emergenti ad esso correlate al fine di fornire alcune considerazioni sulle possibilità di gestione di tali patologie da parte del medico del lavoro.

DEFINIZIONE

Lo stress rappresenta la "pressione" di eventi psicologici che causano, nell'organismo, una reazione generale di adattamento agli stessi. L'adattamento può prendere varie forme, più funzionali o più disfunzionali, e si articola a vari livelli: cognitivi, emotivi, comportamentali, psicofisiologici.

Lo stress non determina un effetto necessariamente negativo sull'organismo. Gli effetti negativi si verificano quando vi sia una discrepanza tra le richieste dell'ambiente e la capacità dell'individuo di mettere in atto una risposta per fronteggiarle. Va comunque precisato che la suscettibilità individuale e la predisposizione individuale sono gli elementi determinanti per la progressione o l'arresto del processo di stress dove la *suscettibilità individuale* è data da un insieme di variabili strettamente individuali.

“Ciò che è stressante per una persona può non esserlo per un'altra”

Si allega al presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la valutazione del Rischio Stress da Lavoro Correlato.

7. CONTRATTI D'APPALTO E CONTRATTI D'OPERA

Il presente appalto è iniziato il 01 Agosto 2024 e ha durata BIENNALE al 31/07/2024

8. SOGGETTI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI

8.1 NEOASSUNTI

Ai neoassunti, che rappresentano la categoria maggiormente esposta ai rischi a causa della limitata conoscenza delle macchine, degli impianti e dei luoghi di lavoro, si assicura una fase di affiancamento con altri lavoratori più esperti, di durata sufficiente affinché acquisiscano una conoscenza adeguata del corretto svolgimento della propria mansione e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

8.2 LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

La Legge 24 febbraio 2006 n. 104, integrazione del D.Lgs 151/01, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

E' stata fornita adeguata formazione ed informazione, come previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle lavoratrici ed ai loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Qualora si presentino le condizioni disposte dal presente decreto, saranno immediatamente attivate tutte le procedure per l'eliminazione dal rischio del soggetto esposto.

8.3 LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:

10 sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.

11 Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.


Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota: L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti

di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

Di seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri.



Di seguito, viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, l'elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l'indicazione delle principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

8.4 ERGONOMIA

PERICOLO/RISC	CONSEGUENZE	DIVIETI
ATTIVITÀ' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario lavorativo) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F lavori di manovalanza pesante DIVIETO IN GRAVIDANZA (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombare) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O (i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>

8.5 AGENTI FISICI

PERICOLO/RIS	CONSEGUENZE	DIVIETI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,c allegato A lett.A allegato A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dB(A)) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dB(A))
SCUOTIMENTI VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.	D.Lgs.151/01 allegato A lett.I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i> D.Lgs.151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	D.Lgs.151/01 Allegato A lett.A (celle frigorifere) D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali.	D.Lgs. 151/01 art.8 (Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>Se esposizione nascituro > 1 mSv</i> allegato A lett. D (i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs.151/01 allegato A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) allegato C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale
----------------------------------	--	---

8.6 AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO/RISCHI	CONSEGUENZE	DIVIETI
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO da 2 a 4	Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.	D.Lgs.151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) legato C lett.A,2 rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

8.7 AGENTI CHIMICI

PERICOLO/RISCHI	CONSEGUENZE	DIVIETI
SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE (TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs.151/01 allegato A lett. A allegato A lett. C (malattie professionali) allegato C lett. A punto 3 lett. a, b ,c , d, e, f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO <i>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle”, a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</i>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs.151/01 allegato A lett. A E lett. C (malattie professionali) allegato B lett. A DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

8.8 ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE	DIVIETI
LAVORO NOTTURNO	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	DIVIETO IN GRAVIDANZA

	<i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI	IL PARTO
	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

8.9 DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ E NAZIONALITÀ

Nella nostra realtà aziendale pur essendoci differenze di genere ed età fra i lavoratori, non si identifica questa differenza come problematica che possa comportare un rischio per i lavoratori.

Si provvede comunque ad effettuare incontri periodici tra lavoratori ed il servizio di prevenzione e protezione, al fine di monitorare questa problematica.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA

(ex articolo 41)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
 - a) in fase preassuntiva;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime

uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

9.1 VISITA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(ex articolo 25 comma 1 lett. L)

Il medico competente:

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

10. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 15 del D.Lgs. 81/08 indica quali sono le misure generali di tutela del lavoratore che devono essere adottate ai fini della riduzione e, ove, possibile dell'eliminazione dei rischi scaturiti dal processo di valutazione. Tali misure hanno delle priorità e possono essere così schematicamente elencati:

- Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o, qualora non fosse possibile, la loro riduzione al minimo.
- Riduzione dei rischi alla fonte.
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso.
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- Limitazione al minimo dei lavoratori che sono o possono essere esposti al rischio.
- Adozioni misure di protezione collettiva ed individuale.

L'attuazione di un piano degli interventi deve tenere conto delle misure di prevenzione e protezione adottate e sarà volto a definire:

- gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione dei rischi residui;
- le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori;
- la dotazione di mezzi di protezione personali e collettivi a disposizione dei lavoratori.

Nel caso specifico si ritiene sufficiente:

- Informare e formare i dipendenti dei rischi presenti sul luogo di lavoro (Eseguita dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione);
 - Consegna di idonei D.P.I. (a cui provvede il datore di lavoro);
 - Effettuare periodiche verifiche di funzionamento delle macchine ed attrezzature utilizzate dai
-

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTE3MI INTEGRATI S.R.L.”

dipendenti (eseguita da tecnici competenti, designati dal datore di Lavoro).

11. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Si descrivono qui di seguito le misure di prevenzione e protezione risultate necessarie dalla valutazione dei rischi.

11.1 METODI E ARGOMENTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il livello di informazione e formazione procedurale attuato dal SPP assicura il costante ribadire le indicazioni preventive necessarie.

La gestione della formazione e informazione del personale, presso la sede, è a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione. In tale gestione sono previste periodiche sessioni formative ed informative tramite lezioni d'aula ed eventuali esercitazioni pratiche accompagnate dalla fornitura di eventuali opuscoli, testi e/o documenti.

ABC della sicurezza (informazione e formazione di base in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolari riferimenti alla “valutazione dei rischi” eseguita in azienda);

ABC delle emergenze (informazione e formazione di base in materia di lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori in situazioni d'emergenza e nozioni sul primo soccorso).

1. Ciascun lavoratore ha ricevuto un'adeguata informazione:

- ✓ Sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- ✓ Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- ✓ Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- ✓ Le misure e le attività di prevenzione e di protezione adottate;
- ✓ Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ✓ Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- ✓ Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

2. Ciascun lavoratore ha ricevuto un'adeguata formazione:

- ✓ Sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- ✓ Sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

11.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74. – Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Caratteristiche dei DPI:

- i Dpi non devono essere considerati un'alternativa alle misure tecniche di prevenzione, ma devono essere usati obbligatoriamente quando i rischi non possono essere evitati da metodi o procedimenti tecnici di prevenzione;
- i Dpi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475 del 4-12-1992, inoltre devono essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- i Dpi che possono diventare veicolo di contagio (tappi auricolari, maschere respiratorie, occhiali, ecc.) devono essere forniti in dotazione personale;
- i Dpi devono essere perennemente mantenuti in efficienza pertanto si ritiene necessario un programma di manutenzione;
- i lavoratori devono essere istruiti sui rischi dai quali il Dpi li proteggono e sul corretto funzionamento; l'addestramento è indispensabile:
 - per i dispositivi di protezione dell'udito;
 - per ogni Dpi appartenente alla terza categoria (cioè Dpi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi di carattere permanente e senza che il lavoratore abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi, per es. maschere respiratorie filtranti contro aerosol, gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; Dpi contro le aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti; Dpi destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; per la protezione contro tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; i caschi e le visiere per motociclisti; ecc...).
- I Dpi di nuovo acquisto devono essere conformi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 475 del 4-12-1992. La conformità è assicurata dal marchio di conformità CE- Le ultime due cifre sono dell'anno di apposizione del marchio.

Documento di Valutazione dei Rischi

“SISTEMI INTEGRATI S.R.L.”

-
- La dimensione verticale dei vari elementi del marchio non può essere < di 5 mm.
 - Il marchio “CE” deve rimanere stampigliato sul Dpi e sul relativo imballaggio in maniera leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del Dpi.
 - Saranno, inoltre, avviate iniziative atte a sensibilizzare i lavoratori nonché i preposti sull’uso dei DPI in quanto si rammenta che oltre che fornire i DPI si dovrà esigerne l’utilizzo.

Dopo la valutazione dei rischi, si è ritenuto necessario fornire i dipendenti della società con i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- **Addetto al servizio di pulizia:** Guanti monouso, Facciale Filtrante.

Allegate al presente documento vi sono le schede di consegna dei DPI per ogni lavoratore.

VERBALE PER IL PREPOSTO

Oggetto: Verifica applicazione norme di sicurezza			
VERBALE DI CONTROLLO PERIODICO			
DATA		AZIONE PREVENTIVA	
PREPOSTO		FIRMA	
OPERAZIONE		ESITO POS.	NOTE

OSSERVAZIONI:

12. GESTIONE DELLE EMERGENZE

NUMERI TELEFONICI DA COMPORRE IN CASO DI EMERGENZA

Numero di telefono	Servizio
112	NUE (NUMERO UNICO DI EMERGENZA)
112	Carabinieri 
113	Polizia 
115	Vigili del fuoco 
118	Ospedale 

- Usare termini chiari e precisi per far capire a chi ci ascolta che deve organizzare un soccorso urgente da inviare presso di noi descrivendo il tipo e l'entità dell'evento e la gravità, indicando in special modo l'urgenza e se qualcuno è rimasto intrappolato all'interno dei locali.
- Parlare senza concitazione, scandire le parole ed indicare l'azienda da cui si chiama, la via ed eventuali riferimenti importanti che possano facilitare l'individuazione del luogo.
- Indicare un'eventuale segnalazione ed il punto ove una persona è ferma in attesa dei mezzi di soccorso.
- L'ingresso ed il percorso più rapido per la movimentazione dei mezzi di pronto intervento devono risultare liberi ed accessibili rapidamente e devono consentire agevolmente le manovre degli automezzi di soccorso.
- Nelle aree di intervento bisogna eliminare, se possibile, ogni eventuale ostacolo che possa ritardare od ostacolare le operazioni di soccorso.

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN CASO DI CHIAMATA

AMBULANZA E/O PRONTO SOCCORSO:

- In caso di infortunio o malessere dare le prime informazioni sull'accaduto.
- Comunicare la zona di attesa.
- Attendere nella zona di attesa indicata, l'arrivo dell'ambulanza e accompagnarla sul luogo dell'incidente.

VIGILI DEL FUOCO :

- Indicare il tipo di intervento richiesto (salvataggio, prosciugamento, in caso di incendio indicare anche il materiale che brucia, ecc.)
- Comunicare la zona di attesa.
- Attendere nella zona di attesa l'arrivo dei Vigili del fuoco e accompagnarli sul luogo dell'intervento.

ATTIVITÀ PREPARATORIA PER L'IMMEDIATO INTERVENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO

- INDIVIDUARE IL PERCORSO PIÙ BREVE
- LIBERARE I RELATIVI ACCESSI
- FERMARE GLI IMPIANTI
- SOSPENDERE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE
- TOGLIERE TENSIONE AGLI IMPIANTI

IN CASO DI FALSO ALLARME RITELEFONARE

RICORDA:

SOLO ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE DI TUTTI E' POSSIBILE MIGLIORARE LA RAPIDITÀ E L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO

12.1 PRIMO SOCCORSO

Per l'appalto in questione, è stato richiesto alla committenza di poter usufruire delle squadre di emergenza presenti presso la sede. Tuttavia si è ritenuto utile consegnare ai lavoratori un **pacchetto di medicazione** (d. lgs. 388/2003).

Azioni da eseguire in caso di infortunio:

- A) **Praticare la sola medicazione;**
- B) **Trasportare al più vicino pronto soccorso il malcapitato tramite mezzo aziendale;**
- C) **Trasportare il malcapitato al più vicino pronto soccorso tramite ambulanza con l'ausilio di personale specializzato.**

In generale:

Il compito A è da attuare in presenza di:

- piccole ferite senza sanguinamento copioso
- piccole ustioni
- piccole contusioni con dolori molto limitati.

Il compito B è da attuare in caso di:

- urti al capo
- ferite con abbondante sanguinamento
- ustioni estese
- contusioni doloranti
- schegge o pulviscolo negli occhi
- capogiri, vomiti, ecc.

Il compito C invece in caso di:

- perdite di conoscenza
- urti della colonna vertebrale
- tutti gli altri casi dove non è consigliabile rimuovere il soggetto.

Nel caso B l'addetto al primo soccorso provvede:

- 1) All'eventuale tamponamento, bendaggio delle ferite;
 - 2) Al trasporto dell'infortunato presso l'ospedale;
 - 3) Giunto al pronto soccorso, accompagnerà l'infortunato fino all'ambulatorio restando a disposizione durante le operazioni di accettazione ed eventualmente aiuterà l'infortunato nell'illustrare la dinamica dell'incidente;
 - 4) Rimarrà nel pronto soccorso fino all'ultimazione delle operazioni di pronto soccorso stesso e in caso di dimissioni dell'infortunato, lo riaccompagnerà in azienda;
-

- 5) In presenza di prognosi, l'infortunato sarà accompagnato al suo domicilio a cura dell'azienda.

Nel caso C in cui le condizioni dell'infortunato siano tali da non poter essere trasportato con automezzi comuni o che da una valutazione dell'addetto al primo soccorso, non è consigliabile muoverlo, dovrà essere attuato quanto segue :

- 1) **Chiamare il servizio ambulanze il cui numero è il 118;**
- 2) Avvisare il pronto soccorso dell'Ospedale preannunciando l'arrivo dell'infortunato; comunicando eventualmente la gravità e il tipo della lesione;
- 3) Assistere l'infortunato fino all'arrivo dell'ambulanza;
- 4) All'arrivo dell'ambulanza provvederà ad accompagnare l'infortunato con la stessa ambulanza o seguendolo con altro automezzo;
- 5) Sarà a disposizione dei sanitari del pronto soccorso fornendo ai sanitari stessi informazioni circa l'evento.

12.2 ANTINCENDIO

PROCEDURE DI ALLARME IN CASO DI INCENDIO

Chiunque avverte un incendio sia pur di lieve entità deve avvertire immediatamente l'addetto all'Antincendio, il quale deve adoperarsi per :

- Far evacuare i presenti ;
- Togliere corrente e mettere gli impianti in condizione di sicurezza ;
- Accertarsi che i percorsi siano sgombri da materiali;
- Adoperarsi per estinguere o limitare l'incendio e decidere se chiamare i VVFF.

12.3 EVACUAZIONE

Comportamento da tenere in caso di evacuazione da parte di tutto il personale ed eventuali altre persone presenti:

- Avviarsi ordinatamente verso le uscite seguendo i percorsi indicati, avvisando eventuali persone che non si siano rese conto dell'evento;
- Prestare aiuto a persone che durante l'evacuazione si trovino in difficoltà a causa di ferite, spavento o mancanza di lucidità mentale;
- Evitare di sostare nelle zone invase da fumo;
- Evitare il transito sotto posti pericolanti, non toccare conduttori elettrici o parti calde;
- In caso di incendi si raccomanda di richiudere le porte di qualsiasi tipo;
- Portarsi nel luogo sicuro indicato dalla planimetria e sostarvi a disposizione dei superiori.

Durante l'incontro di formazione ed informazione tenuto ai sensi degli artt. 36 e 37 del d. lgs. 81/2008, il R.S.P.P. illustra ai dipendenti l'ubicazione delle planimetrie di evacuazione dell'appalto.

13. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL DVR

La valutazione ed il documento di valutazione dei rischi, debbono essere rielaborati:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

- avvio di nuove attività, impiego di nuovi macchinari, tecnologie, sostanze;
- riflessioni emerse dalle riunioni periodiche;
- riflessioni emerse dai sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- suggerimenti provenienti dal Medico Competente;
- suggerimenti provenienti dai Lavoratori;
- osservazioni e proposte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- osservazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo.
- osservazioni del Servizio di Gestione della Qualità.

Le verifiche, gli aggiornamenti e le eventuali revisioni del documento di valutazione dei rischi possono interessare l'intero documento o parte di esso.

14. ALLEGATI

- Schede di consegna dei DPI
 - Verbale di formazione ed informazione ai lavoratori
 - Valutazione del rischio Chimico
 - Schede di sicurezza dei prodotti
 - Valutazione del rischio Stress da lavoro Correlato
-

15. CONCLUSIONI

La collaborazione tra il Servizio di Prevenzione e Protezione della Sistemi Integrati S.r.l. ha dato vita al Documento di Valutazione dei Rischi in oggetto, come previsto dall'art. 17 del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Quanto sopra scritto in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e i necessari adeguamenti degli ambienti dei lavoratori sono stati letti, approvati e sottoscritti da tutti i membri del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Taranto, li 01/08/2024

**Legale
Rappresentante:**

Dott. Rocco Florio

SISTEMI INTEGRATI S.R.L.
Corso ... Taranto

R.S.P.P.:

Ing. Michele Paparella

M.C.:

Dott.ssa Ilaria Sabina Tatò
Dott.ssa S. Ilaria Tatò

MEDICO CHIRURGO
SPEC. PSIATRA
Medico Autorizzato N° 1669

R.L.S.:

Sig. Pischedda Fabio

Roberto P.